

Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo

*Anna Lorenzetti, Roberta Ribon**

1. Cenni introduttivi

Il presente scritto intende proporre una riflessione che si interroghi circa la percorribilità di ipotesi di giustizia riparativa nel contesto di reati legati alla violenza di genere, fenomeno la cui attualità e drammaticità sono ben note nel dibattito contemporaneo¹. In prima battuta, occorre tuttavia precisare come sarebbe forse più opportuno porre un punto interrogativo al termine del titolo di questo contributo, domandandosi se sia opportuno, oltre che possibile, utilizzare la giustizia riparativa e le pratiche riparative, prima fra tutte la mediazione tra vittima e autore del reato, nei casi di violenza di genere e di violenza domestica. Di qui, l'ulteriore interrogativo quanto alla pensabilità di modelli di giustizia tradizionali come paradigmi legittimati ad intervenire, *anche* in questi casi.

* Anna Lorenzetti, è ricercatrice di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, dove insegna nel corso di Analisi di genere e Diritto antidiscriminatorio; Roberta Ribon è avvocatessa presso il Foro di Bergamo e mediatrice penale, presso il Centro di Giustizia riparativa di Caritas Bergamo. Il presente lavoro è frutto della condivisa riflessione delle autrici che, lavorando entrambe sul tema, si sono confrontate partendo, rispettivamente, da una prospettiva teorica e dalla dimensione pratico-applicativa, nel tentativo di rinvenire una via di dialogo. Ad ogni modo, ad Anna Lorenzetti sono da ricondurre i paragrafi 3, 5 e 6; a Roberta Ribon i paragrafi 2, 4 e 7; è stato redatto congiuntamente il paragrafo 1.

¹ L'attualità e drammaticità del fenomeno è ben nota, se si ricordano i dati secondo cui più di sei milioni di donne, pari al 31.5% delle donne fra i 16 e i 70 anni, hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita: il 20.2% ha subito forme di violenza fisica, il 21% ha invece subito violenza sessuale, di cui il 5.4% come stupri o consumati o tentati. Gli autori delle forme di violenza fisica e sessuale più gravi sono partner, parenti e conoscenti. V. la ricerca pubblicata nel 2014 dall'Istituto italiano di Statistica (ISTAT) e dal Dipartimento per le pari opportunità (DPO). Istituto Italiano di Statistica e Dipartimento delle pari opportunità, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma: ISTAT, 2014. Va tuttavia ammesso come sulla base delle indagini in materia, vi sia una prevalenza statistica di questo fenomeno; ad esempio, nel 62.7% dei casi, gli stupri sono stati commessi dai partner, nel 3.6% dei casi da parenti e nel 9.4% da conoscenti.

2. La giustizia riparativa e i suoi confini

Per poter comprendere se e in che misura siano applicabili forme di giustizia riparativa ai casi di violenza di genere occorre in prima battuta provare a riprendere le elaborazioni teoriche formulate sul tema, nonché i relativi rapporti con i modelli di risposta di matrice retributiva².

Da tempo in dottrina si è avviato un acceso dibattito intorno ai problemi di cui soffre il sistema sanzionatorio penale ed alla sostanziale inadeguatezza delle risposte che il paradigma tradizionale fornisce, in generale, alla commissione dei reati³. Benché alcuni tentativi di riforma siano sembrati ispirati da una volontà di revisione di alcune spiccate criticità di sistema, non sono ancora state individuate risposte soddisfacenti⁴.

Resta ben presente dunque una profonda insoddisfazione che riguarda in primo luogo l'effettiva efficacia degli strumenti attualmente impiegati per il controllo penale, anche in chiave preventiva; in secondo luogo, è l'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio a porsi come agente di pressione verso nuove forme di risposta statutale al crimine; inoltre, già da tempo, è stata criticamente segnalata «la scarsa rilevanza che la vittima assume all'interno del processo penale», sentimento a propria volta generatore di forti spinte che provengono dalla comunità sociale nella direzione della richiesta di un maggiore coinvolgimento «nella gestione di

² L. Walgrave (ed.), *Restorative Justice and the Law*, London-New York, Routledge, 2011; J. Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2002; J. Faget, *La médiation. Essai de politique pénale*, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1997. Sul piano interno, v. G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017; L. Eusebi, *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, Vita & Pensiero, 2015; F. Brunelli, *La mediazione penale*, in M. Barbagli, U. Gatti, *La criminalità in Italia*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 249 ss.; A. Ceretti, *La mediazione penale*, in G. Ponti (a cura di), *Compendio di Criminologia*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1999, pp. 576 ss.; C. Mazzucato, *Oltre la bilancia e la spada: alla ricerca di una giustizia della reliance. Scenari giuridici per le pratiche di mediazione dei conflitti*, in E. Scabini, G. Rossi (a cura di), *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Milano, Vita & Pensiero, 2003, pp. 149 ss.; C. Mazzucato, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. Così, M.A. Foddai (a cura di), *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 151 ss.; G. Mannozi, G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino, 2015; D. Certosino, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, Cacucci, 2015; F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, FrancoAngeli, 2003; E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.

³ V. M. Cagossi, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012.

⁴ Si pensi alla introduzione della cosiddetta "particolare tenuità del fatto", ex D. lgs. 18 marzo 2015, n. 28, «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67»; si pensi ancora alla Riforma cd. Orlando, dal nome del guardasigilli, Andrea Orlando, ex l. 23 giugno 2017, n. 103, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», su cui v. G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Opedaletto, Pacini, 2017.

eventi penalmente rilevanti»⁵.

Di qui la necessità di ripensare il paradigma penal-punitivo e l'aprirsi della riflessione sulla giustizia riparativa le cui definizioni risalgono al contesto sovranazionale⁶. Nel 2002, le Nazioni Unite ne offrono una definizione nell'ambito della Risoluzione (12/2002) che detta i cd. Principi Base per l'uso dei programmi di Giustizia Riparativa in Materia Penale⁷. In questo documento, Giustizia Riparativa è «ogni procedimento nel quale la vittima e il reo, e se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità lesa da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore». Un primo punto fermo, che consente di sgombrare il campo da possibili equivoci e fraintendimenti è dunque che giustizia riparativa non è trattamento, non è terapia, non è lavoro socialmente utile. L'esito di un programma di giustizia riparativa, secondo le Nazioni Unite, può includere «risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili, aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti, e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole». Questi ne sono piuttosto l'esito, non l'identità.

Benché le pratiche di Giustizia Riparativa siano molteplici, il principale «strumento» operativo può individuarsi nella Mediazione reo-vittima. Nel 1999, il Consiglio d'Europa, nella prima Raccomandazione n. R(99)19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale definiva tale «ogni procedimento nel quale la vittima e il colpevole sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione delle questioni sorte dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)»⁸.

Anche a livello euro-unitario, vi sono stati interventi normativi sul tema. Nel 2001, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nelle cause penali, definendo la Mediazione penale quale «ricerca, prima o durante il

⁵ Per queste riflessioni, v. B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un fenomeno poco indagato*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 295 ss. L'autrice sviluppa l'analisi a partire dal fenomeno della violenza sessuale fra persone conoscenti. Tuttavia, molte delle considerazioni contenute nel volume si prestano ad essere estese al tema della violenza di genere, anche non di natura sessuale, e a prescindere da un preesistente rapporto di conoscenza fra vittima e autore di reato.

⁶ Per quanto, forme di giustizia riparativa risalgano a pratiche ancestrale, proprie delle comunità pre-giuridiche.

⁷ Risoluzione Res(2002)12 del 18 settembre 2002, su cui v. E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 154-159.

⁸ Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *Probation*.

procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente». L'art. 10 in tema di «mediazione nell'ambito del procedimento penale» prevedeva così che «ciascuno Stato provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura». Questa Decisione è stata poi sostituita nel 2012 dalla Direttiva 29 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime della criminalità che declina i diritti della vittima anche nel diritto di scegliere se partecipare a programmi di Giustizia Riparativa (art. 12, Capo III)⁹.

Come si è tentato di riassumere, il quadro restituito dal diritto sovranazionale appare composito e tendenzialmente volto al rafforzamento degli strumenti di giustizia riparativa che, per tale via, sono progressivamente entrati negli ordinamenti di molti Stati nei quali il tema avrebbe forse maggiormente stentato a trovare attenzione.

3. La violenza di genere: una nozione complessa

Provare a ipotizzare percorsi di giustizia riparativa nei casi di violenza di genere necessita di una messa a fuoco, oltre che dei confini invero assai problematici della giustizia riparativa¹⁰, anche dell'espressione "violenza di genere". Si tratta di una nozione che non soltanto richiede, o meglio potrebbe dirsi imporre, un approccio interdisciplinare¹¹, ma attorno alla quale occorre rilevare una certa confusione terminologica e una generale difficoltà di approccio che fatica a restituire la necessaria complessità di analisi. Spesso infatti si assiste ad una sua a-critica sovrapposizione rispetto alle nozioni di violenza domestica¹², mentre invece la nozione di

⁹ Direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, su cui v. S. Civello Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2012; P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 3, 2017, p. 1236B; E.M. Catalano, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 Ue e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2014, p. 1789; G. Rossi, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. Pen.*, 2015, p. 2; D. Savy, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione Europea*, in *Dir. Un. Eu.*, 2013, pp. 613 ss.; S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, Wolters Kluwer, 2015, pp. 3-18; E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa*, cit., pp. 168-180; A. Pisapia, *La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica*, in *Cass. pen.*, 5, 2014, p. 1866B.

¹⁰ A. Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

¹¹ F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, FrancoAngeli, 2017; N. Mattucci, I. Corti, *Violenza contro le donne. Uno studio interdisciplinare*, Roma, Aracne, 2016; A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, Torino, Giappichelli, 2015.

¹² Una definizione di violenza domestica è prevista all'articolo 18-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che detta «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

violenza di genere appare ben più ampia. Del pari, si tratta di una vicenda i cui confini non possono individuarsi in forme di violenza fisica, posto che deve necessariamente comprendere fenomeni di violenza psicologica, verbale o di altra natura, sulla scia dell'ampiezza riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel 2011¹³ e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità¹⁴. Ancora, è da svelare l'equivoco che equipara la violenza di genere a ogni forma di violenza e di reato che si esprime contro o verso le donne da parte di uomini. Appare infatti metodologicamente scorretto, da un lato, limitare la nozione ai casi in cui i fatti criminosi siano posti in essere da uomini, potendo anche essere agita tra donne o verso donne transessuali, anagraficamente ancora di sesso maschile. Allo stesso tempo, deve considerarsi che la violenza di genere non si limita al caso in cui vittime siano donne, ma quando sia il genere della vittima la ragione in ragione della quale si è prodotto un fatto criminoso, dunque quando esso esprima, rifletta e renda palesi i rapporti di dominazione che caratterizzano i rapporti fra i generi¹⁵.

Nel trattare di violenza di genere, occorre dunque avere contezza di come sia una nozione da intendersi in senso ampio, dunque inglobando reati specifici e reati generici, più o meno ad essa intuitivamente riconducibili,

condizione dello straniero», cosiddetto Testo Unico per l'Immigrazione, laddove in questi casi prevede la possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno (art. 18-*bis*). Si tratta di una modifica introdotta dall'art. 3, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. l. 19 ottobre 2013, n. 119, che significativamente definisce la violenza domestica in un testo normativo sull'immigrazione, palesando una sorta di intuitiva associazione tra questo fenomeno e i cittadini stranieri.

¹³ V. Art. 3, rubricato «Definizioni», «Ai fini della presente Convenzione: a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni».

¹⁴ Corte cass. 29 gennaio 2016, n. 10959, che espressamente precisa come nella nozione di violenza alla persona non rientrano soltanto le aggressioni fisiche ma anche forme di violenza morali e psicologiche. V. F. Roia, *Crimini contro le donne*, cit., 98 ss.

¹⁵ La questione non è secondaria non soltanto perché molti dei reati a danno di persone di sesso femminile non possono certamente essere intesi come espressione di violenza di genere, ma anche perché determinerebbe l'inclusione o meno nel fenomeno della violenza di genere anche di forme di violenza fra persone dello stesso sesso. V. M.F. Moscati, *Italia*, in G. Viggiani (a cura di), *La violenza domestica e di appuntamento verso donne LBT nell'Unione Europea*, Firenze, Forzoni, pp. 87-105; G. Camertoni, E. Lazzari, *Protection against gender violence towards LBT women*, in A. Lorenzetti, M.F. Moscati (eds), *LGBTI Persons and Access to Justice*, London, Wildy, Simmonds and Hill, 2015, pp. 274-281.

come la violenza sessuale, le molestie, lo stalking senza che sia tuttavia possibile perimetrare con certezza quali sono le fattispecie in essa rientranti¹⁶. Non correttamente la stampa si riferisce spesso al reato di femminicidio, per quanto non possa essere individuata una fattispecie *ad hoc*, persino potendosi parlare di “truffa delle etichette”¹⁷.

Del pari, in una accezione ampia e inclusiva, nella violenza di genere andrebbero inclusi anche fenomeni sociali che certamente necessitano di una contestualizzazione che tenga conto dei rapporti gerarchici e dominazione fra i generi, per quanto si rilevi una certa ritrosia in merito. Si pensi, quale esempi di grande attualità al caso delle mutilazioni genitali femminili¹⁸ o al fenomeno della tratta¹⁹, certamente espressivi della violenza fondata sul genere, per quanto spesso non analizzati sotto questa prospettiva.

In generale, e rinviando alla dottrina specifica l’analisi del tema definitorio²⁰, può convenirsi che l’attenzione legislativa al tema della violenza di genere è stata frutto di una lunga e significativa evoluzione²¹ e

¹⁶ Questi includono: art. 570, Violazione degli obblighi di assistenza familiare; art. 571, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; art. 575, Omicidio; art. 580, Istigazione o aiuto al suicidio; art. 581, Percosse; art. 582, Lesione personale; art. 583-*bis*, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; art. 594, Ingiuria; art. 595, Diffamazione; art. 605, Sequestro di persona; art. 609-*bis*, Violenza sessuale; art. 609-*octies*-Violenza sessuale di gruppo; art. 609-*quater*, Violenza sessuale verso minori; art. 610, Violenza privata; art. 612, Minaccia; art. 612-*bis*, Atti persecutori (introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con l. 23 aprile 2009, n. 38, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»); art. 616, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; art. 617, Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; art. 617-*bis*, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; art. 660, Molestie. Recentemente, sono state approvate norme in materia di abusi all’interno della famiglia, lo *stalking*, la violenza sessuale e la legge sulla violenza di genere. S. Marani, *Reati contro la donna. Excursus normativo*, Milano, Altalex Editore, 2014. Specificamente sullo *stalking*, v. L. Carli, *Una norma da leggere al femminile. L’art. 612-*bis* c.p. (Stalking) nell’evoluzione della giurisprudenza della legittimità*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto*, cit., pp. 33 ss. Come evidente, tutti i reati sopra elencati hanno una caratterizzazione neutra (ad eccezione dell’art. 583-*bis*) dunque prevedendo una punizione sia quando la vittima sia un uomo, sia quando sia una donna. Tuttavia, sono le fattispecie più tipicamente ricorrenti nei casi di violenza di genere.

¹⁷ Secondo M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo*, Napoli, Jovene, 2015, pp. 163 ss., infatti, di femminicidio non c’è nulla nel d.l. 14 agosto 2013, n. 93 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto delle violenze di genere», conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119. Recentemente, v. E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia comparazione prospettive*, Napoli, Editoriale scientifica, 2017.

¹⁸ V. art. 583-*bis*, introdotto con l. 9 gennaio 2006 n. 7, «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili».

¹⁹ Ma si pensi ancora al caso dei crimini di guerra contro le donne, su cui v. F. Trapella, *Dal genocidio al genocidio. Spunti per una riflessione sulla tutela della vittima secondo i tribunali penali internazionali*, in *Cass. pen.*, 11, 1.11.2017, p. 4211B.

²⁰ V. B. Pezzini, *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto*, cit., VII; F. Roia, *Crimini contro le donne*, cit.

²¹ La legislazione attuale della violenza di genere ha conosciuto alcuni fondamentali momenti, primo dei quali, nel 1996, l’inclusione della violenza sessuale nella parte del Codice penale dedicata ai reati contro la moralità pubblica. V. l. 15 febbraio 1996, n. 66 sulle «Norme contro la violenza sessuale» in cui è previsto come reato contro la libertà individuale. Altra tappa è da individuare nel D.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. l.

recentemente oggetto di interventi legislativi che se pure hanno avuto il merito di portare al centro del dibattito la drammaticità del tema, dall'altro hanno tuttavia aggravato la confusione terminologica²². Ne sono infatti risultati enfatizzati il carattere frammentato e rapsodico della normativa, nonché la sua inclinazione tendenzialmente emergenziale in risposta a efferati fatti di cronaca.

4. La peculiarità della Giustizia riparativa nel contesto dei reati legati alla violenza di genere: il quadro sovranazionale

Nessuno dei documenti sovranazionali in materia di giustizia riparativa sopracitati opera un esplicito riferimento all'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere o di violenza nelle relazioni di intimità. Nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes*, tuttavia, si legge che «occorre considerare che l'uso della giustizia riparativa per certi tipi di offese è più controverso che in altre. L'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica e aggressioni sessuali, per esempio, è spesso controverso. Alcuni reputano che la RJ [ossia, la *Restorative Justice*] sia appropriata per qualsiasi tipo di offesa e ne invocano l'estensione anche ai reati di violenza domestica. Altri, incluse certe organizzazioni femministe, hanno rilevato come un approccio riparativo possa ri-vittimizzare una donna e non condannare adeguatamente il comportamento maschile»²³.

L'*Handbook for Legislation on Violence against women*, inoltre, «vieta espressamente la mediazione in tutti i casi di violenza contro le donne, sia prima che durante il procedimento legale», poiché «ciò sottrae i casi dal controllo giudiziario, presuppone che le due parti abbiano uguale potere di contrattazione, riflette l'idea che entrambe le parti siano ugualmente

19 ottobre 2013, n. 119 – «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» – comunemente nota come *legge sul femminicidio* sebbene la rubrica della legge abbia un oggetto assai eterogeneo. Non può non notarsi criticamente, l'aver inserito simile provvedimento nel contesto di un atto in materia di amministrazione pubblica e protezione civile che denota l'approccio emergenziale seguito dal legislatore italiano, mancando invece una lettura nei termini di cambiamento socio-culturale. In questo senso si richiama l'opinione di chi ha evidenziato come spesso le novità legislative siano più adeguate a riempire le pagine dei giornali che a fornire strumenti alla vittima che, dopo la denuncia, si ritrova a vivere uno stato di solitudine e isolamento. Così, B. Pezzini, *Il diritto e il genere della violenza*, ricorda le parole di M. Acierno (2010).

²² La versione attuale dell'articolo 572 c.p. è stata introdotta dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

²³ *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, C. Mazzucato, *Ostacoli e "pietre di inciampo" nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *Giustizia riparativa* (a cura di), cit., p. 128.

responsabili della violenza e riduce la responsabilità del reo»²⁴. In adesione a quanto previsto in questo Manuale, un certo numero di Paesi Europei ha ritenuto di seguire le indicazioni di questa raccomandazione, primi fra tutti la Spagna dal 2004. Al contrario, in molti casi, si è prediletto lo sviluppo, nel corso degli ultimi decenni, di pratiche di giustizia riparativa anche nei casi di violenza domestica mettendone a frutto i risultati²⁵.

Probabilmente, ciò è anche da ricondurre alla posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, prima dell'approvazione della Direttiva 29 del 2012, ha interpretato l'art. 10 della Decisione Quadro del 2001 nel senso di riconoscere ampia discrezionalità agli Stati membri sul punto. In un caso di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice spagnolo circa il divieto espresso di mediazione per ogni reato connesso alla violenza di genere e domestica, la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto l'ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità in materia da parte degli Stati membri che dunque, proprio in ragione della particolare natura del fatto, possono escludere dalla procedura mediativa questi reati²⁶.

5. La peculiarità della Giustizia riparativa nel contesto dei reati legati alla violenza di genere: la Convenzione di Istanbul e il quadro nazionale

La specificità della giustizia riparativa applicata nei casi di violenza di genere è dunque ben presente nell'elaborazione sovranazionale, come confermato dalla Convenzione di Istanbul, adottata per il contrasto a ogni forma di discriminazione di genere. In essa, infatti, si rileva l'espresso divieto agli Stati di introdurre l'obbligatorietà di strumenti alternativi alla giurisdizione²⁷. Così, l'art. 48, par. 1, rubricato «Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing», recita: «1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention». È interessante segnalare che nel testo della Convenzione allegato alla legge di ratifica italiana, la disposizione era stata in un primo momento resa nei termini di divieto assoluto e

²⁴ Manuale per la legislazione sulla violenza contro le donne emanato dalle Nazioni Unite, nel 2009, in *Restorative Justice in cases of domestic violence. Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs. Comparative Report*, January 2015, disponibile in www.euforumrj.org.

²⁵ *Restorative Justice in cases of domestic violence*, cit.

²⁶ *Gueye e Salmeron Sanchez*, ECJ, 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10.

²⁷ V. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma a Istanbul, 11.5.2011 e ratificata dall'Italia con legge 77 del 27.6.2013.

generalizzato e non limitato alle A.D.R. obbligatorie, generando una significativa confusione²⁸. Il testo appariva così significativamente difforme dalla versione originale della Convenzione, come pure dalla traduzione (sia pure non ufficiale) nella lingua italiana; entrambe limitavano infatti il divieto alle A.D.R. obbligatorie senza *tout court* vietare agli Stati di prevederla come opzione e dunque come caratterizzata dalla volontarietà nell'accesso²⁹. Recentemente e con un significativo ritardo, con un comunicato pubblicato alla fine del 2017³⁰, è stata tuttavia disposta la rettifica del testo che è ora omogeneo a quanto contenuto nella Convenzione³¹.

Ad ogni modo, al di là dell'errore di traduzione, forse non casuale e certamente deprecabile, da parte del legislatore italiano, non può non considerarsi il carattere comunque eccezionale che al tema è stato riservato dalla Convenzione, peraltro conformemente ad altri documenti che mostravano consapevolezza circa la non parità delle parti (vittima/autore) nei casi di violenza³².

La specificità del tipo di reati è stata in qualche modo raccolta anche dal legislatore interno che per i delitti di natura sessuale prevede la procedibilità a querela senza che tuttavia vi sia possibilità di revoca, tracciando un regime di eccezione rispetto alla regola generale³³. Da un lato, questa particolarità rappresenta di certo la sottrazione di un margine decisionale della vittima di reati a sfondo sessuale, dall'altra testimonia l'attenzione del legislatore che ha voluto introdurre un regime differenziato, sia in ragione della gravità del comportamento che dunque determina la "necessità" di perseguire il colpevole anche quando la vittima abbia mostrato disinteresse, sia del rischio che la remissione della querela

²⁸ Così, testo della Convenzione allegato alla l. 77 del 2011, art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», secondo cui «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»).

²⁹ V. <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686>.

³⁰ V. G.U. 278 del 28.11.2017.

³¹ Così, ad oggi, l'art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», recita «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

³² Così, l'*Handbook on Restorative Justice Programmes* che ben metteva in evidenza il carattere problematico della giustizia riparativa rispetto a questo tipo di reati e l'*Handbook for Legislation on Violence against Women* che raccomandava agli Stati l'espresso divieto della mediazione in tutti i casi di violenza contro le donne, sia prima, sia durante il processo, implicitamente riconoscendo uno spazio nella fase esecutiva (esclusa dal divieto). V. par. 4.

³³ Così, art. 609-*septies*.

possa essere utilizzata con finalità ricattatorie³⁴.

Peraltro, è da notare come in generale ci si interroghi anche circa l'opportunità di escludere da strumenti di giustizia riparativa autori di reati a sfondo sessuale nei confronti delle donne³⁵, come anche nel caso dei cosiddetti crimini d'odio o di reati contro minori³⁶.

Sul piano interno, un momento di riflessione è stato rappresentato dalla recente introduzione, a seguito della Riforma "Orlando", di un riferimento di diritto positivo alle condotte riparatorie, previste quale causa di estinzione per i reati perseguibili a querela di parte³⁷, che ha confermato la specificità connessa al tema della violenza di genere. Come noto, la disposizione prevede che il giudice dichiara l'estinzione del reato, quando riconosca la congruità³⁸ della somma offerta³⁹ da parte dell'imputato anche se non sia accettata dalla persona offesa⁴⁰. La disposizione prevede anche che la persona offesa dal reato venga sentita dall'autorità giudiziaria, senza che tuttavia si attivino quegli spazi di discussione, dialogo, confronto e riconoscimento che tipicamente caratterizzano gli istituti riparativi negli ordinamenti in cui sono stabilmente presenti. Il giudice potrebbe così ammettere l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie pure se la persona non fosse d'accordo, posto l'automatismo che fa seguire l'estinzione del reato alla valutazione di congruità.

Peraltro, nonostante il nome, vi sono alcuni elementi che marcano una distanza abissale dell'istituto dalle caratteristiche e dalle finalità proprie della giustizia riparativa⁴¹, come ad esempio, il fatto di sentire la persona offesa senza alcun percorso di incontro e dialogo con il reo, l'assenza di percorsi di responsabilizzazione della persona autrice di reato, soltanto

³⁴ Così, D. Pulitanò, *Diritto penale*, VII ed., Torino, Giappichelli, 2017, pp. 443 ss.

³⁵ P. Giulini, A. Scotti, *Il campo del trattamento del reo sessuale tra ingiunzione terapeutica e controllo benevolo*, in *Riv. it. med. leg. (e del dir. san.)*, 4, 2013, pp. 1863 ss.; P. Giulini, C.M. Xella, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2011.

³⁶ V. i riferimenti in A. Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, FrancoAngeli, 2018, 105.

³⁷ Così, art. 162-ter, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 103/2017, rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie», su cui v. G. De Falco, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.: efficacia deflattiva reale o presunta?*, in *Cass. Pen.*, 12, 1 dicembre 2017, pp. 4626B; G. Amarelli, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium Iuris*, 2017, 12, pp. 1419-1431; G. Vagli, *Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie)*, in *Giur. pen. web*, 2017, 10.

³⁸ Già nelle prime applicazioni giurisprudenziali, questa nozione ha mostrato un tasso di problematicità non indifferente, nella complessità di individuare i parametri in base a cui valutarla.

³⁹ Il giudice può riconoscere il risarcimento del danno anche a seguito di un'offerta reale, ex artt. 1208 c.c. e ss.

⁴⁰ Art. 162-ter, co. 1, ultimo periodo.

⁴¹ Ossia l'obiettivo di ricomporre il legame fra autore e vittima del reato, su cui v. par. 2.

domandando la sua azione riparativa e sostanzialmente disinteressandosi delle sorti della vittima, della “riparazione” del suo dolore, del riannodare i fili spezzati dal reato, della ricomposizione della relazione umana interrotta. In sintesi, sembra dunque trattarsi di un richiamo soltanto nominalistico riferito a condotte oggettive che, automaticamente, generano l’estinzione del reato⁴² e neppure potendosi parlare di uno strumento di economia processuale, in quanto determinando l’estinzione del reato appartiene all’area del diritto sostanziale della non punibilità. Per quanto possano sorgere dubbi circa l’obiettivo della norma che sembra più mirare alla deflazione che non all’applicazione della giustizia riparativa e alla ricomposizione della relazione che il reato ha interrotto⁴³, va ammesso che l’applicazione dell’istituto si è comunque mostrata da subito complessa, soprattutto nella sua fase attuativa e rispetto a reati connessi alla violenza di genere, tanto da condurre a una repentina modifica che ha escluso dal suo ambito di applicazione il reato di stalking (art. 612-*bis* c.p.), vista la sua peculiarità e le polemiche generatesi dai primi casi di applicazione⁴⁴. Infatti, proprio una delle prime applicazioni aveva riguardato un’offerta di 1.500 euro, a fronte del reato di condotte persecutorie, rifiutata dalla vittima che però il giudice aveva ritenuto congrua anche per la fragilità economica dell’accusato⁴⁵. In realtà, va ammesso come stando al senso della norma, il giudice avrebbe forse potuto valorizzare il punto di vista della vittima nella valutazione della congruità, senza rimanere ancorato alle condizioni oggettive della vicenda.

Nel quadro complessivo generale, è importante riferirsi a una interessante misura attivata nel contesto delle misure di prevenzione. Rispetto ai più comuni divieti di frequentare i medesimi luoghi della vittima, di

⁴² E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 468, qualifica il nuovo istituto come espressivo di una giustizia “più” riparativa, sia pure giudicandolo insoddisfacente (p. 506).

⁴³ Tuttavia, occorre considerare che la relazione persona è costruita fra persone ben specifiche e non si presta a un automatismo come quello previsto che esprime un diretto collegamento fra un comportamento – l’integrale avvenuta riparazione o risarcimento e, ove possibile, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – e l’estinzione del reato, sulla base della valutazione del giudice. Questo infatti pare contraddire *in nuce* il carattere tipico della giustizia riparativa.

⁴⁴ Sembra infatti che proprio i primi casi di applicazione abbiano indotto il legislatore alla modifica. V. http://www.corriere.it/cronache/17_ottobre_06/vittima-rifiuta-1500-euro-suo-stalker-ma-il-giudice-cifra-congrua-assolto-110f9dd4-aa7a-11e7-bf9b-eb2db464e457.shtml. Così, nel decreto fiscale (L. 4 dicembre 2017, n. 172, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie»), è stato introdotto un comma 1-*bis*, dell’art. 162-*ter*, secondo cui «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-*bis*».

⁴⁵ Per quanto la vittima avesse rifiutato l’offerta, l’estinzione è stata comunque dichiarata e la somma versata in un libretto al portatore. Il caso ha avuto un certo risalto mediatico e prese di posizione pubbliche contrarie (in particolare da parte dell’associazionismo che si occupa di violenza di genere). V. D. Ferranti, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2017, p. 3.

contattarla telefonicamente o in altro modo, il giudice ha previsto una prescrizione inedita; ha infatti previsto una «ingiunzione terapeutica»⁴⁶ verso un uomo che, dopo l'espiazione della pena detentiva e in affidamento ai servizi sociali per reati di maltrattamenti che avevano condotto alla morte della vittima (l'allora suocera), aveva nuovamente agito ponendo in essere minacce e stalking verso la ex compagna⁴⁷. In particolare, sulla scia di alcune esperienze d'oltralpe, la prescrizione è stata indirizzata nei termini di un «trattamento terapeutico» da seguire presso un centro specializzato⁴⁸, individuato sulla base della significativa riduzione della recidiva di coloro che lo aveva frequentato⁴⁹; l'attuazione del piano di intervento trattamentale è stata precisata «attraverso indicazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate dagli esperti incaricati, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte violente» – poste in essere soprattutto verso le donne – «in una prospettiva di contenimento delle pulsioni e di razionalizzazione degli avvenimenti». Per l'applicazione della misura di prevenzione con prescrizione terapeutica, è stato richiesto il consenso dell'uomo che, nella consapevolezza della delicatezza del tema, si chiede venga costantemente monitorato. Il giudice ha altresì specificato di apprezzare l'eventualità che il percorso inizi «su base volontaria e anticipata» già «in regime intramurario». Un ulteriore aspetto rende di rilievo questo provvedimento, ossia la novità della notifica alla vittima, «in attuazione della direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE» e della normativa di recepimento⁵⁰; per tal via, si riconosce infatti che la vittima di questo genere di reati deve essere «sempre a conoscenza della situazione della libertà personale dell'aggressore», per «potersi tutelare sul piano comportamentale concreto», ma «anche in un'ottica di benessere psicologico»⁵¹; al tempo stesso, mostra una attenzione peculiare verso la cosiddetta “vittima vulnerabile”⁵², offrendo una interpretazione della normativa interna conforme alla fonte sovranazionale. La previsione di una “ingiunzione terapeutica” nel

⁴⁶ Così definita testualmente nel decreto.

⁴⁷ Decreto, 19 ottobre 2017, Trib. Milano, Sezione “Misure di Prevenzione”. L'autrice desidera sentitamente ringraziare il dott. Fabio Roia, Tribunale di Milano, per la rapida condivisione del testo del provvedimento.

⁴⁸ Si tratta del Cipm-Centro italiano per la promozione della mediazione di Milano.

⁴⁹ Nell'ordinanza si dà conto di come il servizio presso cui svolgere il percorso sia stato individuato in ragione della «particolare competenza ed esperienza nell'osservazione criminologica degli autori di reati di genere», considerando che in 12 anni ha trattato in carcere 248 condannati per reati sessuali con una recidiva (8 casi) inferiore a quella degli ex detenuti che hanno scontato la pena detentiva.

⁵⁰ D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212.

⁵¹ Si veda, L. Ferrarella, *I giudici mandano lo stalker in terapia per proteggere la sua ex compagna*, in http://27esimaora.corriere.it/17_ottobre_23/i-giudici-mandano-stalker-terapia-protettore-sua-ex-compagna-4694d93c-b836-11e7-aa18-cabdc275da27.shtml.

⁵² Ex art. 90-quater c.p.p.

contesto delle misure di prevenzione presenta alcuni profili problematici, in primo luogo, circa la effettiva libertà del consenso prestato, ben potendosi dubitare della coazione di chi è comunque destinatario di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e intende, per quanto possibile, mitigarne gli effetti; questo aspetto è peraltro ben presente nel giudice che, non casualmente, richiede di monitorare costantemente il consenso. Occorre poi tenere a mente che il prevedere una prescrizione di carattere sanitario (come il *nomen* pare supporre, riferendosi a una terapia) chiama in causa la salute della persona coinvolta, per cui ci si dovrebbe interrogare circa la punibilità dell'indagato e la pienezza delle sue facoltà mentali se lo si considera bisognoso di cure per contenere gli impulsi che hanno condotto al reato⁵³. Il provvedimento si segnala pregevolmente per l'attenzione alla prospettiva del reato come violenza di genere, sia quanto alla valutazione che il giudice opera rispetto alla pericolosità sociale specificamente nei confronti delle donne⁵⁴, sia nel richiamare i criteri di valutazione del rischio validati nel piano nazionale antiviolenza⁵⁵.

6. La postura problematica della giustizia riparativa nel contesto dei reati connessi alla violenza di genere

Una riflessione sul tema della giustizia riparativa in materia di violenza di genere deve necessariamente fare i conti con la complessità di insieme che fa da sfondo, ad esempio, rispetto all'assetto dei principi costituzionali⁵⁶, ma in generale all'idea di una mobilità delle regole sulla giurisdizione che apre al rischio che si affermino meccanismi di giustizia informale⁵⁷. Come noto, infatti, la giustizia riparativa si fonda e si sostanzia nell'assenza di regole sostanziali e procedurali, e nella tendenziale informalità applicativa

⁵³ Si tratta di un aspetto problematico dei reati connessi alla violenza di natura sessuale, posto che si pone al confine fra patologia e reato.

⁵⁴ Nell'atto è riportato come la persona mostri una «pericolosità sociale [che] si estrinseca maggiormente a discapito delle donne, confermata con sentenze di condanna, e [che] tale pericolosità pare sia inibita solo dalla detenzione carceraria poiché è chiaro che lo stesso, privo di freni inibitori quando lasciato libero, ha rapporti malati e pericolosi specialmente con le donne».

⁵⁵ Viene infatti richiamato il metodo S.A.R.A. plus, che sta per *Spousal Assault Risk Assessment*, ossia la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner; si tratta di un metodo che supporta nell'individuare se e quanto un uomo che ha agito violenza nei confronti della propria (ex) partner (moglie, fidanzata, convivente) è a rischio di usare nuovamente violenza nel breve o nel lungo termine.

⁵⁶ Per l'analisi dei profili di potenziale tensione rispetto ai principi costituzionali della giustizia riparativa, v. A. Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit.

⁵⁷ Sull'*informal Justice*, v. R.L. Abel, *The Politics of informal Justice. Comparative Studies*, New York, Academic Press, 2, 1982; R. Matthews, *Informal Justice*, Middlesex, SAGE Contemporary Criminology series, 1988.; C. Knox, R. Monaghan, *Informal Justice in Divided Societies. Northern Ireland and South Africa*, Palgrave Macmillan, New York, 2002; D. Feenan, *Informal Criminal Justice*, Michigan, Ashgate, 2002; L. Li-On, *Informal Justice in Contemporary Society. A Multicultural City in Israel*, Brighton, Sussex Academic Press, 2016.

che si rendono necessarie anche per rispondere alla necessaria individualizzazione dei percorsi. Tuttavia, non appare sufficientemente considerato nella sua perigliosità il rischio che l'informalità delle regole possa produrre difformità applicative⁵⁸, amplificare lo squilibrio di potere fra le parti e agevolare una possibile coercizione e manipolazione della parte più debole del conflitto⁵⁹. Nel riconoscere ampi poteri discrezionali di controllo e influenza sulle discussioni e sulla decisione finale a chi è chiamato ad attuarla (di norma, gli operatori), la giustizia riparativa non può non far sorgere il dubbio che a prevalere siano le posizioni dominanti, gli interessi di pochi gruppi maggiormente rappresentativi, per come influenzano i decisori, a danno di chi è socialmente o economicamente più debole⁶⁰.

Se pensata in chiave di genere, infatti, la giustizia riparativa rischia di riflettere e al tempo stesso riprodurre un sistema gerarchico, in un rapporto di circolarità e mutua influenza⁶¹, celando meccanismi che tendenzialmente svantaggiano la parte più debole processualmente, dunque le donne⁶², e divenendo così un dispositivo in grado di aumentare il potere del più forte⁶³. Il tema era ben presente nei dibattiti femministi, in particolare su giustizia-equità, dai quali era emersa una generale criticità nei confronti della giustizia informale⁶⁴ che, pur avendo caratteri di maggiore economicità e rapidità, rischiava di tramutarsi in una sorta di giustizia di seconda classe⁶⁵, con l'inevitabile effetto di danneggiare gli

⁵⁸ Sul punto, v. M. Pavarini, *Il "grottesco" della penologia contemporanea*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Roma, Donzelli, 2002, pp. 255 ss.

⁵⁹ M. Taruffo, *Considerazioni sparse su mediazione e diritti*, in AA.VV., *Mediazione ed ermeneutica giuridica*, Padova, Cedam, 2004, pp. 97 ss.; A. Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit.

⁶⁰ C. Troisi, *Autonomia privata e gestione dei conflitti. La mediazione come tecnica di risoluzione alternativa delle controversie*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 223.

⁶¹ Sulla circolarità e mutua influenza fra genere e diritto, v. B. Pezzini (a cura di), *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012, e in particolare, Id., *Costruzione del genere e Costituzione*, pp. 15 ss.

⁶² Sulla debolezza come categoria giuridica, v. L. Azzena, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti "deboli". Spunti per una teoria della "debolezza"*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 35-86 ss.

⁶³ Pur nella consapevolezza della dottrina – G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 59 ss. – che ha tracciato una linea di demarcazione fra questo tipo di prospettiva tipicamente propria della *Alternative Dispute Resolution* di matrice civilistica e la giustizia riparativa, si ritiene ugualmente ben presente il rischio che siano strumenti volti a scoraggiare l'azione giudiziaria e a forzare la ricerca di una (almeno apparente) "armonia", su cui, v. L. Nader, *Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village*, Chicago, Stanford University Press, 1991.

⁶⁴ R.L. Abel, *The Politics of informal Justice*, cit.; R. Matthews, *Informal Justice*, cit.

⁶⁵ U. Mattei, L. Nader, *Plunder. When the Rule of Law is Illegal*, Malden-Oxford-Victoria, John Wiley and Sons Ltd, 2008, trad. it. *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, Mondadori, 2010, p. 86 (della trad.). Gli autori hanno suggerito cautela nell'accogliere l'A.D.R. quando essa «viene presentata come un'alternativa pragmatica e vantaggiosa ai possibili eccessi di litigiosità»: in sostanza, come una cura ad un "costo sociale più basso". Nello stesso senso, L. Nader, E. Grande, *Current Illusions and Delusions about Conflict Management*, in *Africa and Elsewhere, in Law and Soc. Inquiry*, 27, 2002, 583, ritengono che il ricorso a una

interessi delle donne parti in causa, che inevitabilmente scontavano una disegualianza di potere⁶⁶.

Non può non leggersi criticamente l'aspetto per cui la giustizia riparativa presuppone, in modo apodittico e non dimostrato, la parte di un conflitto come un soggetto neutro, autonomo e totalmente sganciato dal contesto sociale di riferimento, in qualche modo perpetuando (o meglio rafforzando) i preesistenti rapporti di forza. In tal modo tuttavia non viene affatto garantito l'*empowerment*⁶⁷ della vittima che pure rappresenta uno degli obiettivi dei percorsi riparativi, né peraltro il recupero del reo che è l'obiettivo teleologico costituzionalmente assegnato alla pena; al contrario, a risultarne rinforzata sarà l'oppressione pre-esistente, posta l'interdipendenza della persona dall'ambiente sociale nel quale si trova collocata e che tipicamente caratterizza i casi di violenza di genere. Parimenti, ne risultano accentuate le disparità e le dis-eguaglianze (di fatto) che esistono fra le persone, e in specie fra reo e vittima di casi di

forzosa armonizzazione porti con sé la rinuncia all'azionabilità di diritti, favorendo il prevalere del più forte sul più debole, dunque lasciando permanere il disequilibrio in nome delle esigenze di una giustizia (considerata) rapida ed efficace. È interessante riferirsi alla lettura femminista della giustizia riparativa, che la intende come modello più incline alla cura (della persona, della comunità, della relazione infranta dal reato), v. M.K. Harris, *Moving into the New Millennium: Toward a Feminist Vision of Justice*, in E. McLaughlin, R. Fergusson, G. Hughes, L. Westmarland (eds.), *Restorative Justice. Critical Issues*, London, Sage in association with the Open University, 2003.

⁶⁶ M. Roberts, *Mediation in Family Disputes. Principles of Practice*, Farnham, Ashgate, London, Routledge, 2014, pp. 251 ss.; L. Parkinson, *La mediazione familiare. Modelli e strategie operative*, Trento, Erikson, 2013, pp. 302 ss. Come ampiamente noto, lo stesso inquadramento delle donne come "gruppo" è stato oggetto di un acceso dibattito, in quanto è stata contestata la possibilità di potersi riferire realmente a un "gruppo" che raccoglie tutte le donne; è la diversità di condizioni personali, sociali, di origine, di età, di orientamento sessuale, a collocare le donne in posizioni profondamente differenti. Sul punto, v. J. Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York, 1990; G. Hull, P. Bell Scott, B. Smith (eds.), *All the Women Are White, All the Blacks are Men, But some of Us Brave: Black Women's Studies*, New York, The Feminist Press at CUNY, 1982. Riflessioni per molti versi, analoghe possono oggi essere proposte rispetto alle condizioni personali cosiddette "minoritarie" che potrebbero risultare svantaggiate nell'attraversare percorsi di giustizia riparativa. Il riferimento è non soltanto alle minoranze numeriche di persone, ma ai soggetti portatori di specificità invisibili nel contesto sociale di riferimento, dunque nei termini di "minorità" nell'accesso al potere, alle risorse, di visibilità. V. G. Sorrenti, *Il giudice soggetto alla legge ... in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, Relazione al convegno del Gruppo di Pisa, svoltosi a Brescia, il 24 novembre 2017, su *Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto*, disponibile in https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2017_Seminario_Brescia/Giusi_Sorrenti_Il_giudice_soggetto_alla_legge.pdf, 2017. L'autrice richiama il pensiero di Amartya Sen e Martha Nussbaum. È importante considerare come le espressioni "minoranza", "minorità", "minoritarie" appaiono implicitamente connotate da un segno di disvalore e sono spesso utilizzate anche quando non ci si riferisca a una minoranza numerica di persone (ad esempio, rispetto al genere femminile, alle donne, intese come "gruppo" minoritario). Spesso alludono a una accezione di minoranza sociale, di visibilità, di accesso alle risorse, al potere, alla distribuzione delle risorse e per tale ragione si è ritenuto di utilizzare l'espressione fra virgolette, nella consapevolezza del suo potenziale simbolico.

⁶⁷ Con questo termine, ci si riferisce al processo di crescita e superamento dei propri limiti e dei limiti che, direttamente o indirettamente, possono derivare dalla propria condizione. Nella lingua italiana, viene talvolta tradotto come autodeterminazione, acquisizione di autorevolezza, sebbene venga di norma utilizzato in inglese.

violenza di genere, nonostante la presenza dell'operatore che, in quanto terzo, dovrebbe garantire un equilibrio⁶⁸. Infatti, se le differenze di potere trovano origine nell'immaginario simbolico, è proprio attraverso le strutture e le istituzioni della società che persistono e si consolidano dovendosi osservare con grande attenzione la modalità di atteggiarsi della giustizia riparativa in casi di indubbia complessità giuridica ma soprattutto emotiva e umana.

Non potrebbe infatti ammettersi che, in nome della informalità, necessario elemento per l'individualizzazione del percorso riparativo, come pure del trattamento, possa ammettersi il rischio di intaccare le garanzie individuali e i meccanismi di tutela, tanto più considerando che spesso si tratta di percorsi messi in atto da chi non appartiene al potere giudiziario. Per quanto molti degli aspetti criticamente segnalati possano essere ritenuti propri anche della giurisdizione, occorre evidenziare che i presidi costituzionali esistenti (*inter alia*, ex artt. 24, 25, 101, 102, 104, 111 Cost.) certamente si pongono quali garanzie idonee a evitare lo scivolamento verso le segnalate criticità. Va dunque rilevata la profonda distanza fra giudici e mediatori o operatori di giustizia riparativa, alla luce delle differenti modalità di accesso, diversità di formazione, garanzie di professionalità, preparazione, indipendenza ed equidistanza⁶⁹. L'applicazione delle regole sulla giurisdizione appare così un elemento insuperabile, ponendosi quale presupposto implicito per la stessa pensabilità di forme di giustizia riparativa costituzionalmente compatibili. La riserva dell'esercizio della giurisdizione da parte soltanto dei giudici e in nome del popolo italiano postulata dagli artt. 101 e 102 Cost. non appare secondaria in questa prospettiva, posto che riconosce una legittimazione di chi è incardinato nella magistratura, non sussistente invece in capo agli operatori. Né può intendersi l'espressione "in nome del popolo" (ex art. 101 Cost.) come soggezione del giudice al volere della collettività che rischierebbe di generare pericolosi populismi. Piuttosto, la garanzia che offre chi è incardinato all'interno della magistratura deriva direttamente dal fatto che costituzionalmente al giudice è assegnato il compito di applicare la regola astratta al caso concreto; in tal modo, attraverso l'opera del *dicere ius* questi diviene un esecutore e interprete di

⁶⁸ B.D. Sukovaty, *A Feminist Philosophical Critique of Domestic Mediation (ADR) Practices in the United States: Realizing Mary Parker Folletts Theory of empowerment*, Tesi presentata nel 2008, Dipartimento di Filosofia e Graduate School of Oregon, degree Master of Arts, pp. 3-4.

⁶⁹ Rappresenta un aspetto di sicura criticità che la giustizia sia applicata da operatori estranei al potere giudiziario, reclutati in assenza di garanzie nella formazione, senza accesso mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, e aspetto non secondario, irresponsabili per quanto compiuto nell'esercizio della propria attività.

regole che, in quanto approvate da organi democratici nelle forme previste dall'ordinamento, esprimono valori condivisi⁷⁰. Proprio in questa chiave è riconosciuto al giudice un duplice ruolo; da un lato, egli è un "mediatore del diritto", nel passaggio fra la regola astratta e la sua applicazione al caso, tramite l'attività interpretativa⁷¹ che non è però del tutto sganciata dall'apparato normativo; al momento della concretizzazione della regola generale e astratta, il giudice deve infatti seguire scelte orientate verso i fini stabiliti dalla Costituzione⁷² che, nel caso di specie, derivano dal principio personalista e solidaristico⁷³. Anche in una ulteriore prospettiva il giudice si ritrova quale mediatore, laddove all'atto di ingresso della normativa sovranazionale e, in specie euro-unitaria, nel sistema interno, ne diviene l'interprete individuando una soluzione che annulli il potenziale conflitto con l'ordinamento interno e in specie con l'apparato costituzionale⁷⁴; d'altro canto, certamente è superata l'idea del giudice come mera *bouche de la loi*, ben potendo assumere anche il ruolo di "contestatore" dei precetti legislativi⁷⁵. Il giudice che la Costituzione delinea non è dunque un supino applicatore della regola al fatto, ma il suo attuatore e in qualche modo anche il custode⁷⁶, in quanto, lui solo, in grado di esprimere un potere indipendente e autonomo, così segnando una

⁷⁰ Si richiamano qui le parole di chi ha affermato come «L'esclusiva sottoposizione del giudice alla legge (art. 101, 2° comma) deve essere vista in stretto rapporto con l'intitolazione al popolo della potestà giurisdizionale (art. 101, 1° comma), che... esprime il senso profondo di un *dicere ius...* [nascente] dalla sintesi della cultura e coscienza individuale del giudice e della sua posizione concreta nell'ordinamento costituzionale, che varia al variare incessante di quest'ultimo»; così, v. G. Silvestri, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 175. In proposito, si vedano le importanti riflessioni di F. Biondi, *La responsabilità del magistrato*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 97 ss.

⁷¹ Ad esempio attraverso l'interpretazione conforme.

⁷² Secondo G. Silvestri, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, cit., pp. 8 ss., il giudice dovrà «ispirare sempre la sua decisione... alla riproduzione di quell'equilibrio di valori e di interessi che ha dato luogo alla produzione della norma, in quanto compatibile con la Costituzione» (p. 56). In particolare, non soltanto «lo scopo della norma deve essere inteso alla luce dei principi di giustizia paradigmatici di quel momento storico», ma è lo stesso scopo a non essere sempre *dato* dovendosi spesso costruire da opera del giudice, per sintesi di più scopi costituzionalmente indicati (p. 10). Peraltro, l'autore ricorda come «l'*interpositio iudicis* tra norma e vita concreta delle persone non è solo funzionale all'esigenza tecnica di trovare la norma adatta al caso controverso, né si limita alla mera esplicitazione di potenzialità intrinseche alla norma generale da applicare, ma rappresenta un momento essenziale di *statuizione creativa e incondizionata delle regole valide, ogni qual volta l'applicazione delle norme sia demandata all'autorità giurisdizionale*» (p. 50).

⁷³ Ex artt. 2 e 3 Cost.

⁷⁴ Si pensi al recepimento della Direttiva Vittime, che nel riconoscere una posizione processuale rafforzata per la persona offesa non potrebbe mai giungere a compromettere i diritti in materia di giurisdizione. Non è possibile in questa sede approfondire simili profili. Si ricordino tuttavia, i recenti approdi della vicenda Taricco (Corte cost. ord. 24/2017) e il tema del potenziale conflitto fra diritto interno e diritto sovranazionale, su cui si rinvia alla copiosa dottrina.

⁷⁵ Si pensi ad esempio alla possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale o di disapplicare leggi ritenute incostituzionali.

⁷⁶ G. Silvestri, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, cit., pp. 54 ss. e pp. 175 ss. Infatti, «è dato al giudice di "ribellarsi" alla legge, da lui ritenuta in contrasto con valori e principi fondamentali tutelati dalla Costituzione» (p. 153).

incolmabile distanza con gli operatori di giustizia riparativa.

In sintesi, la riflessione sulla possibilità di coniugare la giustizia riparativa rispetto a crimini di violenza di genere non può dirsi scevra da problematicità sia di ordine generale, ossia riconducibili ai dubbi di fondo che sono stati sollevati circa il nuovo paradigma⁷⁷, sia specificamente quanto tema della violenza di genere. Se le norme sovranazionali propendono per programmi riparativi «generalmente fruibili» e «utilizzati in ogni stato e grado del procedimento»⁷⁸, occorre tuttavia constatare le difficoltà oggettive che sembrano profilarsi per una applicazione sempre e comunque della giustizia riparativa, sia nei termini teorici, ad esempio di “tenuta” dei principi costituzionali in materia di giurisdizione, ma anche di presunzione di innocenza, del diritto di difesa e della libertà personale⁷⁹, sia sotto un profilo più direttamente pratico-applicativo⁸⁰, nella difficoltà di poterla garantire sempre e comunque e per qualsiasi vicenda.

Un carattere profondamente problematico sembra dunque emergere nella valutazione dell'*an* e del *quomodo* della giustizia riparativa rispetto al tema della violenza di genere, imponendo una attenta valutazione sulle modalità in cui le prassi si stanno progressivamente costruendo.

7. Le potenzialità della Giustizia riparativa nel contesto dei reati legati alla violenza di genere

Da un punto di vista general-preventivo, appare evidente che alcuni aspetti critici nei sistemi di giustizia retributiva in merito ai reati contro le donne in generale, e alle violenze sessuali in particolare, possano essere rilevati. La previsione di condanne percepite come “troppo” miti a fronte di reati odiosi, ma anche sentenze di condanna che veicolano messaggi de-responsabilizzanti per i rei, come pure la dilatazione temporale tra il reato commesso e la risposta giudiziaria che non corrisponde al fluire della vita delle persone si pongono come aspetti problematici. Inoltre, vi è la persistente presenza di stereotipi culturali che, non di rado, portano a considerare alcune manifestazioni di violenza di genere come “accettabili” o comunque plausibili o ancora non criminalizzabili in un determinato

⁷⁷ La questione è da considerare tenendo conto che la dottrina è divisa fra chi ritiene la giustizia riparativa come pensabile sempre e comunque e chi al contrario la considera possibile soltanto a determinate condizioni.

⁷⁸ Artt. 3 e 4, Racc.(99)19 e art. 6 Basic Rules.

⁷⁹ Non è possibile in questa sede approfondire gli elementi che criticamente caratterizzano il rapporto fra Costituzione e giustizia riparativa, per i quali si rinvia a A. Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit.

⁸⁰ Attivare servizi di giustizia riparativa per ogni reato e per ogni autore richiederebbe infatti un investimento che non pare essere una priorità all'ordine del giorno.

contesto⁸¹.

Per quanto riguarda le relazioni di genere, in particolare, il sistema giustizia penale tradizionale sembra rimanere relegato ad un atteggiamento “conservatore” che ostacola processi di cambiamento dei modelli sociali e rischia di perpetuare lo stereotipo della dominazione del genere maschile su quello femminile: è naturale che se si focalizza l’attenzione esclusivamente sul dato oggettivo del reato (rappresentato dal singolo evento ormai già verificatosi) non si aiutano le parti ad identificare e comprendere i fattori – sociali, culturali, individuali – che hanno in qualche modo favorito la commissione dell’evento criminoso.

In una concezione puramente reocentrica di gestione della giustizia non viene presa in considerazione quella che da più parti è stata definita la “concezione femminile della giustizia”⁸², e la questione della responsabilità anche sociale del reato. Gli strumenti di giustizia tradizionale accolgono con difficoltà una visione relazionale della violenza di genere e soprattutto non sempre riescono a considerare gli aspetti sociali e culturali ad essi sottesi⁸³.

Quel che si fotografa è, quindi, una profonda crisi che destabilizza le fondamenta del sistema di giustizia, fondate sulla dicotomia reo/vittima, reato/pena: una *logica binaria* che, da un lato, non garantisce la protezione delle vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria⁸⁴ e, dall’altro, non protegge la collettività dalla recidiva.

Di qui, la necessità quasi fisiologica, vitale, di considerare anche un sistema di giustizia che non stigmatizzi l’autore e la vittima appiattendoli nei rispettivi ruoli e privilegi la dimensione relazionale del reato in una logica di partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nella commissione del crimine⁸⁵.

Ciò verso cui tendere diventa allora il riconoscimento reciproco delle proprie esperienze emotive per approdare, se possibile, ad una definizione condivisa proprio dell’episodio criminoso in termini di vero e proprio reato, di *ferita*, verso una nuova visione della *relazione tra i generi*, che

⁸¹ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 307 ss.

⁸² Su cui v. lo scritto di S. Cecchi, in questo numero; ma anche B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 307 ss.

⁸³ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 302 ss., con riferimento alle considerazioni spese dall’autrice in merito al reato di violenza sessuale, che si ritengono tuttavia estensibili più in generale al fenomeno della violenza di genere

⁸⁴ Questa espressione intende riferirsi all’effetto restituito dagli studi in materia per cui la vittima viene a subire un ulteriore trauma dal contatto con la giustizia e con l’autorità giudiziaria, dovendo rievocare i fatti, rivivere un’esperienza dolorosa. Nel caso specifico della violenza di genere, spesso alla vittima è richiesto quasi di “dimostrare” la propria credibilità e moralità per dare fondatezza alle proprie accuse.

⁸⁵ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., 296 ss.

favorisca *risultati duraturi* nel tempo tra le parti e *rafforzi standard culturali* generalmente condivisi. Fatte queste precisazioni, deve condividersi la posizione della dottrina secondo cui ogni valutazione circa l'impiego di strumenti innovativi, quali quelli riparativi, non debba prescindere da un presupposto fondamentale: le pratiche di giustizia riparativa si pongono come modalità di gestione dei conflitti che «non si situano né nella legge né fuori della legge, ma all'insegna della legge»⁸⁶. «L'applicazione della legge, quindi, non può che essere prerogativa dell'apparato statale, ma questo può essere coadiuvato da altre agenzie o attori sociali in grado di individuare forme di giustizia più vicine alle aspettative dei singoli e ai bisogni sociali»⁸⁷.

Il dibattito è aperto e involge non soltanto il livello teorico della riflessione, ma anche (o anzi, forse *soprattutto*) le sue applicazioni pratiche, dunque la possibilità di garantire adeguata protezione alla vittima attraverso questo paradigma, «nuovo e antichissimo – che consente – intersecandosi con la logica del diritto – di tenere presente la totalità delle dimensioni umane coinvolte nella situazione di conflitto, raggiungendo un livello di giustizia più profondo e più soddisfacente per le parti»⁸⁸.

Non può di certo negarsi che la dinamica della violenza di genere e nelle relazioni di intimità pone sfide particolari per la pratica di giustizia riparativa, in specie rispetto alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza delle vittime ed alla partecipazione realmente volontaria delle parti.

Idoneità e inopportunità di RJ per questi casi sono rimasti temi in gran parte inesplorati in molti Paesi, dunque l'approfondimento in sede di ricerca appare fondamentale, così come lo scambio di pratiche fruttuose.

Appare rilevante segnalare che raccogliendo questo bisogno, sei Paesi dell'Unione Europea – Austria, Danimarca, Grecia, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito – hanno costruito un partenariato nella realizzazione di un progetto di notevole spessore, denominato “Giustizia Riparativa in casi di Violenza Domestica”; finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Istituto VerweyJonker, il progetto mira a colmare le lacune della ricerca, riunire le conoscenze esistenti sulla giustizia riparativa in casi appunto di violenza domestica o – più precisamente – di violenza intima tra partner, favorire lo scambio tra punti di vista critici e buone prassi tra gli operatori, nonché la creazione di una rete di professionisti del settore

⁸⁶ A. Ceretti, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in A. Ceretti (a cura di), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Volume III, *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 717- 814

⁸⁷ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 297 ss.

⁸⁸ *Verso un centro di giustizia riparativa nel territorio reggiano*, Manifesto della Cooperativa L'Ovile, Cooperativa di solidarietà sociale, disponibile in sociale.regione.emilia-romagna.it/.../OvileprogettoVersounCentrodiGiustiziaRiparativa.

che consenta di migliorare la comprensione reciproca tra i diversi sistemi giudiziari e le pratiche di giustizia riparativa negli Stati membri⁸⁹.

Il progetto evidenzia ciò che anche la Dottrina segnala da tempo, ossia i principali nodi critici derivanti dall'impiego della mediazione in un crimine violento relazionale, ma al contempo i suoi punti di forza. Tra questi, rilevano in particolare la questione della sicurezza della vittima e l'assenza di una cornice formale entro cui si colloca l'incontro vittima-reo. Sotto il primo profilo, si pone in evidenza l'impatto potenziale dello squilibrio di potere nel rapporto vittima-autore, l'inferiorità, la disegualianza tra le parti, aspetti certamente più evidenti in questi reati che in altri, peraltro in maniera non dissimile da quanto accade anche nei paradigmi tradizionali di giustizia, sia pure con una importante differenza. Infatti, mentre nel corso di un processo formale la disuguaglianza tra le parti difficilmente viene scardinata (anzi, talvolta viene potenziata, in ragione della vittimizzazione secondaria), questo sbilanciamento «può essere ovviato nel corso di una mediazione ben condotta»⁹⁰. In nessuna mediazione, e per nessuna tipologia di reato, le parti accedono in condizione di assoluta parità, aspetto ben noto ai mediatori, cui compete riequilibrare il disequilibrio iniziale, a partire dai colloqui preliminari condotti con ciascuna parte separatamente.

Costruite oculatamente le premesse, per le vittime di violenza la mediazione penale può rappresentare davvero, uno spazio protetto entro cui raccontarsi ed essere ascoltate, segmento importante del processo di “emancipazione” dal proprio ruolo vittimario: significa «riacquistare potere rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana»⁹¹. Ascoltare il proprio aggressore significa coglierne le fragilità ed il senso di inadeguatezza che lo pervade nella relazione.

Specularmente, per l'autore di violenza, ascoltare rispettosamente ed empaticamente il racconto della vittima, stare al suo cospetto senza poterla ignorare (diversamente da quanto gli è concesso nel processo penale), incontrare il male inferto ad un “volto” può far maturare diversi livelli di responsabilità indispensabili anche per comprendere il significato di una decisione giudiziaria. Raccontare autenticamente sé e la propria storia è

⁸⁹ *Restorative Justice and Domestic Violence: A guide for practitioners*, 2016, consultabile sul sito www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/restorative-justice-in-cases-of-domestic-violence.

⁹⁰ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 321 ss.

⁹¹ A. Ceretti, *Violenza Intrafamiliare e Mediazione*, in http://archivioweb.women.it/user/inrete.women.it/public_html/wp-content/uploads/2014/02/CERETTI-Violenza-Intrafamiliare.pdf, contributo che riprende il contenuto della relazione svolta dall'autore il 12 dicembre 2003 dal titolo: *Conflitti familiari e maltrattamento. Contiguità e differenze*, 3° Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I., *Bambini che assistono alla violenza domestica*, Firenze, Palazzo dei Congressi.

occasione *inedita* per mostrarsi alla vittima per ciò che si è e quindi restituire ad essa uno spazio di indipendenza da sé e di dignità⁹².

Quanto al secondo aspetto, ossia alla mancanza di una cornice formale, si obietta che un procedimento informale non sarebbe in grado di denunciare con forza la gravità del crimine commesso, accompagnandosi al rischio di de-giurisdizzionalizzarlo, con conseguente squalifica della relativa odiosità. E ancora, sarebbe il solo sistema giustizia penale latamente inteso a garantire il conseguimento di una tutela complessiva delle donne vittime di reato; paradigmi diversi porterebbero con sé solo un indebolimento dei diritti delle donne.

Ciò che fa riflettere, tuttavia è che in casi di violenza nelle relazioni di intimità, le vittime decidono spesso di non denunciare ma di rivolgersi a centri antiviolenza per le ragioni più diverse. Questa scelta viene difesa con molta determinazione dai movimenti femministi, che mostrano un atteggiamento critico rispetto ai cd. “percorsi rosa” ed al meccanismo della procedibilità d’ufficio previsto per talune fattispecie di reato, e ciò in quanto si tratterebbe di iniziative securitarie percepite come non rispettose della libertà di autodeterminazione della donna⁹³. Occorre, tuttavia, domandarsi se, in queste situazioni prive di tutela giudiziaria, impedire l’accesso *tout court* ai percorsi alternativi offerti dalla giustizia riparativa equivalga a privare definitivamente le vittime di qualsiasi tipo di ristoro, anche solo morale, ivi compreso il riconoscimento della ferita cagionata dal reato. Infatti, se «nessuna vittima di reato dovrebbe essere costretta a confrontarsi con il suo autore, specularmente a nessuna vittima dovrebbe essere negata la possibilità di incontrarlo ove sia la stessa a desiderarlo» posto che esiste un modo di proteggere la vittima che rischia a propria volta di ri-vittimizzarla, rendendola soggetto incapace di autodeterminarsi ad un incontro con il proprio abusante.

Ebbene, pur nella comprensione delle possibili obiezioni, occorre tuttavia tenere ferma l’imprescindibilità, in ipotesi di reati gravi e complessi, di un intervento giudiziale secondo gli schemi della giustizia tradizionale che,

⁹² A. Ceretti, *Violenza Intrafamiliare e Mediazione*, cit.

⁹³ *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Non una di meno*. «in merito a quanto presentato dal Dipartimento Pari Opportunità (settembre 2017), le “linee guida” si configurano come proposte esclusivamente securitarie e non protettive, per cui chiediamo la cancellazione di quello che vorrebbe diventare il ‘vademecum’ dell’operatore sanitario (allegato B “Trattamento diagnostico-terapeutico”). Infatti, se da un lato questo impone la raccolta di elementi utili a un eventuale processo penale, dall’altro mette la donna in condizione di essere “radiografata” e inserita d’ufficio in un percorso non voluto, non appena riferisce le violenze subite dal partner, o anche quando non le riferisce; esprimiamo contrarietà al cosiddetto “Codice Rosa” (codice di accesso al Pronto Soccorso riservato alle donne che subiscono violenza, coordinato da Procura, Regione e Azienda Sanitaria), e ne chiediamo la totale riorganizzazione al di fuori delle logiche securitarie che impongono percorsi obbligati, lesivi dell’autonomia e della libertà di scelta delle donne», tratto da *nonunadimeno.wordpress.com*.

possa essere integrato dal ricorso, quale strumento tipico di giustizia riparativa, ad un modello speciale di mediazione penale, la cosiddetta “mediazione umanistica”⁹⁴, che dia risalto alla “dimensione relazionale” del reato ed all’incontro dell’altro nei suoi vissuti.

Infatti, «La mediazione, in una dimensione umanistica, è considerata non tanto o non solo una risposta al reato, ma piuttosto un momento di relazione tra le parti, di espressione, di riconoscimento e rispetto di vissuti ed emozioni»⁹⁵. Sarebbe azzardato ipotizzare che essa possa rappresentare uno strumento alternativo rispetto alla risposta giudiziaria tradizionale. Essa potrebbe, semmai, ricoprire spazi nuovi, supplendo le lacune del sistema di giustizia tradizionale ed accogliendo il bisogno vitale della vittima di essere riconosciuta nella sua umanità ed identità. Appare allora profilarsi la possibilità di ipotizzarne l’impiego in fase di esecuzione pena, o addirittura successivamente alla espiazione, presentandosi come «uno spazio – fisico e temporale – per la presa in carico di entrambe le parti coinvolte nel percorso di recupero e di “ritorno alla vita” dopo un evento traumatizzante»⁹⁶.

Se esiste uno “spazio della possibilità”⁹⁷, nel quale poter pensare di costruire una risposta autenticamente rieducativa per il reo ed autenticamente riparativa per la vittima a fronte di una offesa concepita anche nella sua *dimensione emozionale*, occorrono dei “contenitori” di pensiero e di pratica in grado di recuperare la dimensione della progettualità per l’autore di reato dei percorsi di giustizia e della pena (ove questa sia necessaria e irrinunciabile).

Più precisamente, a livello di paradigma riparativo, appare dunque rilevante investire nell’impiego di modelli di mediazione che siano adeguati alla complessità di questi casi, che sappiano andare oltre l’obiettivo abitualmente atteso dalla mediazione, ovvero sia la risoluzione del conflitto, per restituire all’umano il suo spazio⁹⁸; a ciò si aggiunga l’importanza di sostenere la formazione degli operatori, terreno di spiccato rilievo, richiedendosi una sempre maggiore specializzazione dei mediatori, che soffrono essi stessi la mancanza di riconoscimento della propria identità e professionalità da parte dei referenti degli altri sistemi con cui sono chiamati a dialogare.

⁹⁴ J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2000.

⁹⁵ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 327 ss.

⁹⁶ B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, cit., pp. 333 ss.

⁹⁷ G. Mannozi, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, 2004, Milano, Giuffrè, p. 137.

⁹⁸ J. Morineau, 3-4 marzo 2018, Vittorio Veneto (TV), incontro con i gruppi di mediazione umanistica in Italia.